

Novità fiscali del 5 maggio 2010: cartella di pagamento ricevuta per posta: notifica inesistente se manca la relata; l'onere di dimostrare la perdita della qualifica di ente non commerciale compete alle Entrate; circolare di Assonime sul testo unico della revisione legale; antiriciclaggio: pubblicati gli indici di anomalia; trasmissione telematica di documenti previdenziali: soggetti abilitati

Pubblicato il 5 maggio 2010

cartella di pagamento ricevuta per posta: notifica inesistente se manca la relata; l'onere di dimostrare la perdita della qualifica di ente non commerciale compete alle Entrate; circolare di Assonime sul testo unico della revisione legale; antiriciclaggio: pubblicati gli indici di anomalia; trasmissione telematica di documenti previdenziali: soggetti abilitati; per i vecchi abbonati ai servizi telefonici è possibile la ricerca inversa; PEC anche per i ricorsi amministrativi dal giudice ordinario; assistenza fiscale: si riparte dalla Sicilia per arrivare nel Lazio; videosorveglianza e number portability: pubblicati due provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; altre di fisco

**Indice:**

- 1) Per i vecchi abbonati ai servizi telefonici è possibile la ricerca inversa: Non occorre il consenso espresso**
- 2) Cartella di pagamento ricevuta per posta: Notifica inesistente se manca la relata**
- 3) Pec anche per i ricorsi amministrativi dal giudice ordinario**
- 4) Assistenza fiscale: Si riparte dalla Sicilia per arrivare nel Lazio**
- 5) L'onere di dimostrare la perdita della qualifica di ente non commerciale compete alle Entrate**
- 6) Circolare di Assonime sul testo unico della revisione legale**
- 7) Antiriciclaggio: Pubblicati gli indici di anomalia**
- 8) Trasmissione telematica di documenti previdenziali: Soggetti abilitati**
- 9) Videosorveglianza e number portability: pubblicati due provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali**
- 10) Altre di fisco**

**1) Per i vecchi abbonati ai servizi telefonici è possibile la ricerca inversa: Non occorre il consenso espresso**

Per i “vecchi” abbonati il Garante ha ammesso un sistema che consente di mantenere operativa la funzione di ricerca inversa, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate al proprio operatore dagli stessi.

Con il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/04/2010 il Garante della privacy ha, infatti, introdotto misure a tutela della c.d. “Ricerca inversa” dei vecchi abbonati ai servizi telefonici.

L’operatività della funzione di ricerca inversa, in mancanza di consenso espresso, è possibile soltanto con riferimento alla ricerca del nominativo dell’abbonato sulla base del suo numero telefonico, che, consentendo di ottenere singoli risultati per singole richieste, risulta facilmente configurabile come mera chiave di consultazione degli elenchi elettronici.

In merito ai “nuovi” abbonati, viceversa, il Garante ha confermato la necessità del consenso espresso degli interessati.

In particolare, il Garante della privacy ha disposto che:

Con esclusivo riferimento ai “vecchi” abbonati i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore;

– gli operatori telefonici, che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, rendano nota a tali abbonati l’attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei termini indicati al precedente punto 1, mediante idonea informativa, da inserire nella bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre 2010

e da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010.

Entro il medesimo termine del 31 maggio dovrà essere trasmessa una copia dell'informativa, che dovrà contenere la chiara indicazione della possibilità per gli abbonati interessati di opporsi all'attivazione della funzione di ricerca inversa sul proprio nominativo.

**(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29/04/2010)**

## **2) Cartella di pagamento ricevuta per posta: Notifica inesistente se manca la relata**

Cartella di pagamento, notifica inesistente se manca la relata: Occorre l'intervento dell'agente di notifica.

È giuridicamente inesistente la notificazione per posta, effettuata senza il tramite di uno degli agenti della notificazione specificamente previsti dalla legge, con totale assenza di relata di notifica.

E' quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza, n. 141 del 17/12/2009.

### **3) Pec anche per i ricorsi amministrativi dal giudice ordinario**

Rilasciate ulteriori precisazioni in materia di ricorsi amministrativi, con lo scopo di aggiornare le indicazioni già fornite agli uffici.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 16/2010, ha fornito nuove precisazioni, aggiornando le modalità per i ricorsi.

Nel nuovo documento di prassi si stabilisce quanto segue:

- I ricorsi amministrativi possono essere presentati mediante Posta elettronica certificata, oltre che tramite raccomandata;
- la Pec deve essere usata anche dagli uffici coinvolti nel ricorso per la reciproca trasmissione degli atti;
- nei casi di ricorsi verso l'ordinanza-ingiunzione, il comitato deve trasmettere alla Dpl la documentazione relativa alla prova dell'avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento per consentire all'ufficio di verificare la tempestività dell'eventuale ricorso, il cui termine decorre da tale notifica (effetto sospensivo previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004);
- l'impugnabilità dei ricorsi amministrativi emessi dal direttore regionale non è più possibile dinanzi al Tar o al giudice del lavoro;
- è possibile impugnare il provvedimento originario davanti al giudice ordinario; non è ammesso in nessun caso il ricorso straordinario al Capo dello Stato per le decisioni prese dal comitato regionale.

**(Ministero del Lavoro, circolare n. 16 del 28 aprile 2010)**

#### **4) Assistenza fiscale: Si riparte dalla Sicilia per arrivare nel Lazio**

Ripartito il camper dell'assistenza fiscale. Partenza da oggi (05 maggio 2010) dalla Sicilia, traguardo nel Lazio.

La stagione della dichiarazione dei redditi è entrata nel vivo e il camper del Fisco é di nuovo sceso in pista in aiuto dei contribuenti.

Ha, infatti, preso il via dal 5 maggio da Piazza Armerina, in provincia di Enna, il tour 2010 dell'iniziativa "Il Fisco mette le ruote", che quest'anno farà tappa in 23 Comuni, attraversando 14 Regioni da sud a nord della penisola.

Partendo dalla Sicilia, l'ufficio mobile dell'Agenzia delle Entrate percorrerà lo Stivale in lungo e in largo, fino alla meta finale nel Lazio, dove la bandiera a scacchi che segna la fine della corsa sventolerà a novembre.

Un viaggio che mette l'assistenza al centro della sua filosofia, dando una marcia in più ai cittadini che vivono in paesi dove non c'è una sede degli uffici delle Entrate. L'obiettivo del progetto, arrivato quest'anno alla terza edizione, è quello di portare le informazioni direttamente sul territorio, aprendo un canale di dialogo costante con i contribuenti per semplificare e agevolare l'assolvimento concreto degli adempimenti fiscali.

L'iniziativa si rimette in moto grazie a un camper attrezzato come un vero e proprio ufficio itinerante, in grado di fornire i servizi offerti ogni giorno dagli sportelli dell'Agenzia, come per esempio:ù

- assistenza nella compilazione e trasmissione del modello Unico;

- informazioni sulla compilazione del modello 730;
- chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo;
- informazioni relative a successioni e donazioni;
- rilascio di codici fiscali e partite Iva;
- abilitazione ai servizi telematici (codice PIN);
- richiesta di duplicato della tessera sanitaria;
- registrazione dei contratti di locazione.

Nel camper, inoltre, si potranno trovare i modelli di dichiarazione e le più recenti pubblicazioni dell'Agenzia.

Il tour dell'ufficio a quattro ruote prevede 23 tappe tra maggio e novembre. Ogni sosta durerà tre giorni, dal mercoledì al venerdì, con orario indicativo dalle 10.00 alle 18.00.

REGIONE	PERIODO
Sicilia	dal 5 al 7 maggio dal 12 al 14 maggio

Calabria	dal 19 al 21 maggio dal 26 al 28 maggio
Basilicata	dal 9 all'11 giugno
Campania	dal 16 al 18 giugno dal 23 al 25 giugno
Molise	dal 30 giugno al 2 luglio
Marche	dal 7 luglio al 9 luglio
Emilia Romagna	dal 14 al 16 luglio dal 21 al 23 luglio
Friuli Venezia Giulia	dal 28 al 30 luglio
Veneto	Dall'1 al 3 settembre dall'8 al 10 settembre
Lombardia	dal 15 al 17 settembre dal 22 al 24 settembre
Piemonte	dal 29 all'1 ottobre dal 6 all'8 ottobre
Liguria	dal 13 al 15 ottobre



Toscana	dal 20 al 22 ottobre dal 27 al 29 ottobre
Lazio	dal 3 al 5 novembre dal 10 al 12 novembre

## **5) L'onere di dimostrare la perdita della qualifica di ente non commerciale compete alle Entrate**

Non è così semplice dimostrare che l'ente ha perso la qualifica di ente non commerciale.

Lo ha precisato il Consiglio Nazionale del Notariato, con l'interessante studio n. 80-2009/T, secondo cui, la redazione di clausole statutarie il più possibile chiare e precise può garantire all'ente non commerciale una certa sicurezza della qualifica giuridica e quindi della disciplina fiscale, che invece viene inevitabilmente meno quando l'ordinamento statutario non presenti tali caratteristiche.

Con necessità allora di fare ricorso ad elementi fattuali, di non sempre facile accertamento.

Una volta che si è determinata la natura non commerciale dell'ente, occorre però prestare attenzione alle concrete modalità di gestione dell'ente, perché, per effetto della disposizione di cui all'art. 149 del Tuir, indipendentemente dalle previsioni statutarie, si determina la perdita della qualifica di ente non commerciale quando, per un intero periodo di imposta, l'ente eserciti in modo prevalente una attività commerciale.

La norma non risulta di facile applicazione (e non è parsa essere stata molto “utilizzata” fino ad oggi dall’Amministrazione finanziaria), non definendo in modo chiaro come debba apprezzarsi simile prevalenza.

Inoltre, il secondo comma elenca una serie di parametri dei quali tenere “anche” conto al fine di determinare la prevalenza dell’esercizio della attività di impresa, considerando le immobilizzazioni, i ricavi, i redditi, i componenti negativi.

A livello operativo, certamente questi parametri costituiscono validi indici che l’ente deve considerare per controllare le scelte di gestione ed evitare anche solo il rischio di un accertamento fiscale basato sulla “riqualificazione” commerciale.

Tuttavia, è anche da sottolineare che se l’ente, in base alle previsioni statutarie, ha un inequivocabile oggetto non commerciale, l’onere di provare che, di fatto, l’attività commerciale è divenuta prevalente incomberà totalmente in capo all’Amministrazione finanziaria.

Con possibilità, peraltro, di contestare tale ricostruzione quando, per esempio, non tutti gli indici indicati dall’art. 149, secondo comma, rilevino tale prevalenza o quando, comunque, è possibile in altri modi dimostrare una prevalenza “qualitativa”, anche se non “quantitativa”, dell’attività non commerciale per la finalità dell’ente.

Nel caso, comunque, in cui si determini la perdita della qualifica commerciale dell’ente, le conseguenze (art. 149, comma 3, Tuir) sono quelle della rideterminazione del reddito, quale reddito di impresa, per tutti i periodi di imposta interessati e, quindi, anche retroattivamente; dell’obbligo di iscrizione nell’inventario di tutti i beni del patrimonio dell’ente; della applicazione delle sanzioni.

**(Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 80-2009/T)**

## **6) Circolare di Assonime sul testo unico della revisione legale**

Assonime, con la [Circolare n. 16 del 2010](#) ha illustrato il contenuto del Decreto Legislativo (n. 39 del 27/01/2010) di attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (2006/43/CE), che ha raccolto in un testo unico tutte le disposizioni in materia.

Assonime esamina il complesso della nuova disciplina, con particolare attenzione ai profili che interessano le società di capitali.

Il nuovo regime sostituisce la pluralità di discipline speciali con un nucleo di norme comuni a tutte le società e alcune disposizioni speciali per le società qualificate come “enti d’interesse pubblico”.

Questa categoria, comprende società connotate da aspetti rilevanti per il pubblico interesse (società con azioni quotate, banche, assicurazioni, società di gestione dei mercati, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico).

Si tratta di una novità importante, perché per la prima volta nell’ordinamento viene utilizzata la qualifica di ente d’interesse pubblico per società di capitali, la cui attività presenti particolari esigenze di tutela e di disciplina.

Tra le novità di maggior rilievo per le società sono segnalate:

- La nuova disciplina in materia di conferimento dell’incarico di revisione, che compete per tutte le società all’assemblea su proposta dell’organo di controllo;
- l’attribuzione all’organo di controllo del ruolo di “comitato per il controllo interno e la revisione contabile” negli enti d’interesse pubblico, con compiti specifici in materia di informazione finanziaria, sistema di controllo interno e revisione legale;

- l'ampliamento dei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

**(Assonime, circolare n. 16 del 2010)**

**7) Antiriciclaggio: Pubblicati gli indici di anomalia**

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 03 maggio 2010, gli indici di anomalia previsti dal decreto 16/4/2010 del Ministero della Giustizia che dovrebbero far scattare in capo a commercialisti, Caf, consulenti del lavoro, avvocati, notai, revisori contabili e consulenti tributari non iscritti in albi l'obbligo di segnalazione all'unità di informazione finanziaria (Uif) delle operazioni sospette.

Tra i comportamenti a rischio la costituzione di strutture di gruppo troppo complesse, l'acquisto di immobili lontani dalla propria sede, le operazioni per contanti.

**8) Trasmissione telematica di documenti previdenziali: Soggetti abilitati**

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7857/2010, ha precisato che non possono essere considerati soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e/o previdenziale i Ced, gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali e i revisori contabili.

Soltanto i soggetti individuati dalla legge n. 12/1979 sono autorizzati a farlo, cioè a trasmettere in via telematica i documenti previdenziali.

## **9) Videosorveglianza e number portability: pubblicati due provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due nuovi provvedimenti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati degli abbonati in caso di cambio di operatore telefonico (Gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Il provvedimento in materia di videosorveglianza, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, introduce nuove regole alle quali i soggetti pubblici e privati devono conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza.

Il titolare del trattamento è tenuto a informare le persone che transitano nelle aree sorvegliate della presenza di sistemi di rilevazione o registrazione delle immagini, mediante l'affissione di cartelli visibili anche in orario notturno, se il sistema è attivo.

Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza siano collegati alle forze dell'ordine è necessario apporre uno specifico cartello che renda noto tale collegamento.

Il Garante ha elaborato i facsimili di cartelli da apporre.

Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato di tempo, fino a un massimo di 24 ore, salvo che speciali esigenze richiedano un termine di conservazione più lungo; in questo caso la conservazione delle immagini non può superare la settimana.

Eventuali esigenze di allungamento devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Il provvedimento prevede specifiche regole per l'installazione di particolari sistemi quali i sistemi integrati, cioè i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza da parte di società specializzate, e i sistemi intelligenti cioè i sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o in grado di riprendere e registrare comportamenti o eventi anomali.

Nel primo caso sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza; per l'installazione dei sistemi intelligenti è invece obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

Infine il Garante richiama l'attenzione sulla tutela della vita privata, nel caso di installazione di telecamere in specifici luoghi.

Ad esempio nel luogo di lavoro, le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori; nei taxi, le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni; sui mezzi pubblici e presso le fermate, l'installazione di telecamere è lecita purché siano rispettati precisi limiti quali l'angolo visuale circoscritto.

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dal Garante è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dagli articoli 161 e seguenti del Codice.

L'altro [provvedimento del Garante](#) chiarisce le regole applicabili al trattamento dei dati personali inseriti nella base di dati unica nel caso di cambio di operatore telefonico.

La base di banca dati è un insieme di dati raccolti dagli operatori titolari di servizi di telecomunicazioni relativi ai propri clienti; il suo funzionamento è regolato dal provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 nonché dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del 6 febbraio 2002.

L'inserimento nella base di dati unica avviene sulla base dei consensi espressi dagli abbonati, in risposta a un questionario fornito da ciascun operatore al momento dell'attivazione dell'utenza

telefonica.

Il Garante ha chiarito che, nel caso in cui l'abbonato, al momento dell'attivazione del nuovo rapporto di fornitura di servizio telefonico, decida di conservare il numero telefonico che gli era stato in precedenza assegnato (number portability), l'operatore è tenuto a richiedere nuovamente il consenso all'inserimento dei dati personali nella base di dati unica; in assenza di risposta al questionario entro il termine di 60 giorni, l'operatore può mantenere invariate le opzioni scelte dall'utente in passato.

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli abbonati di manifestare in qualunque momento una diversa volontà, rivolgendosi anche successivamente al nuovo operatore.

**(Assonime, nota del 04 maggio 2010)**

## **10) Altre di fisco:**

### **- Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio**

La risoluzione, dopo una sintetica ricognizione del quadro normativo in cui si colloca la disciplina della liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio nel processo penale, affronta il tema dell'ambito di operatività dell'esenzione prevista dall'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p..

In proposito, si chiarisce che l'esenzione ivi prevista può essere riconosciuta, oltre che per i tributi dovuti per la trascrizione del pignoramento immobiliare, anche per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali da applicare in caso di rilascio di certificati ipotecari o catastali ovvero di visure ipotecarie richieste dal difensore d'ufficio al fine di promuovere la procedura di esecuzione immobiliare nei confronti del cliente inadempiente, purché detti certificati e visure siano strumentali alle procedure di recupero.

**(Agenzia del Territorio, risoluzione n. 1 del 04/05/2010)**

**- Finanze & Fiscalità locale: Ultimi aggiornamenti al 4 Maggio 2010**

Modalità per la presentazione da parte dei Comuni della certificazione del maggior gettito Ici

**(Decreto 7/4/10 - in corso di pubblicazione in G.U.)**

**- Proposta di formazione professionale continua solo facoltativa**

Con l'intento di rendere facoltativa la formazione del professionista, l'on Vaccaro (PD) ha presentato la proposta di legge recante l'introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la formazione professionale continua dei dottori commercialisti» ([A. C. 3297](#)), e prontamente assegnata alla Commissione Giustizia della



Camera.

**(C.N.D.C.E.C., nota del 03 maggio 2010)**

**- Software di compilazione - Comunicazione dei Provvedimenti di accoglimento o revoca dei contributi per l'Abruzzo - Ordinanza n. 3790 del 6 giugno 2009**

Publicata sul sito delle Entrate la Versione software: 1.0.0 del 29/04/2010. Il software Comunicazione Provvedimenti contributi Abruzzo (3790) consente la compilazione delle comunicazioni dei provvedimenti di accoglimento o revoca dei contributi per l'Abruzzo, ai sensi dell'Ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009.

La comunicazione potrà essere trasmessa in via telematica, utilizzando esclusivamente il servizio Entratel.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 04 maggio 2010)**

**- Software di compilazione - Comunicazione dei Provvedimenti di accoglimento o revoca dei contributi per l'Abruzzo - Ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009**

Versione software: 1.0.0 del 29/04/2010. Il software Comunicazione Provvedimenti contributi Abruzzo (3779) consente la compilazione delle comunicazioni dei provvedimenti di accoglimento o revoca dei contributi per l'Abruzzo, ai sensi dell'Ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009.

La comunicazione potrà essere trasmessa in via telematica, utilizzando esclusivamente il servizio Entratel

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l